



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, 23 MAG. 2020

Prot. n. A001/2020/ 281257/11

Ordinanza

Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Disposizioni provinciali sul servizio di trasporto pubblico locale a seguito dell'emanazione del Dpcm 17 maggio 2020

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma 2, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di garantire, tra l'altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni;

VISTO l'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;

VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10) dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;

VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

CONSIDERATO che:

- l'emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e dell'ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile;

- la “gestione dell'emergenza”, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j) della citata legge provinciale, è l'insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un'emergenza, sono dirette all'adozione delle misure provvedimenti, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, circa la proroga dell'efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2020;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione";

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 3, del citato D.P.C.M. 26 aprile 2020 prevede che le disposizioni recate dal medesimo decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;

CONSIDERATO che la previsione del DPCM 26 aprile 2020 sopra citata trova applicazione a decorrere dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, secondo quanto previsto dal medesimo DPCM all'articolo 10, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

CONSIDERATO che le previsioni del DPCM 17 maggio 2020 sopra citato sono efficaci fino al 14 giugno 2020, restando salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del citato decreto;

CONSIDERATO che le restrizioni dettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sono dirette a garantire la tutela della salute pubblica e l'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

CONSIDERATO che sul territorio provinciale le misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 stanno evidenziando, da giorni, con un trend costante, risultati positivi in termini di riduzione del numero dei ricoveri in terapia intensiva, di aumento del numero dei dimessi e di una stabilizzazione del numero dei soggetti positivi; considerato, inoltre, che sul territorio provinciale non sono presenti focolai incontrollati del virus e che i contesti che presentano la maggiore criticità sono individuati in alcune strutture socio-sanitarie già debitamente isolate e poste in sicurezza;

VISTO l'allegato 15 del Dpcm 17 maggio 2020 "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico", che stabilisce le modalità di informazione agli utenti nonché le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire il passaggio alla successiva fase del contenimento del contagio, che prevede la riapertura scaglionata delle attività industriali, commerciali e di libera circolazione delle merci e delle persone;

CONSIDERATO necessario rivedere la disciplina delle modalità del servizio di trasporto pubblico locale dettata dalla precedente ordinanza del Presidente della Provincia di data 2 maggio 2020 prot. 241403/1 di cui alla lettera qq) del dispositivo;

Tutto ciò premesso,

il Presidente

ordina quanto segue

servizio di trasporto pubblico locale

a) a partire dal 25 maggio 2020, il servizio di trasporto pubblico locale sarà articolato come segue:

Servizi automobilistici

TRENTINO TRASPORTI e SUBAFFIDATARI dei servizi su gomma: servizio di linea urbano ed extraurbano affidato e subaffidato secondo orario invernale non scolastico urbano ed extraurbano sino alle ore 21.00 nei giorni feriali e con servizio di base nei giorni festivi.

Dopo le 21.00 e nei giorni festivi sarà anche attivo servizio a chiamata in modalità Elastibus.

Servizi ferroviari

TRENTINO TRASPORTI: servizio ordinario non scolastico per Valsugana e FTM, incluso servizio festivo

TRENITALIA: per Ferrovia Brennero e Ferrovia della Valsugana servizio ordinario incluso festivo

Numero passeggeri a bordo mezzo

Per quanto riguarda la capienza massima dei mezzi, come da linee guida DPCM 17 maggio 2020, All.to 15, si conferma che a bordo è previsto il distanziamento di 1 mt, ma che è possibile derogare al distanziamento stesso, sia tra utenti, che tra utenti e operatori, mediante l'utilizzo anche in verticale delle sedute quando questo avvenga senza il contatto prolungato cd faccia a faccia.

Quanto sopra determina la seguente capienza massima:

SERVIZIO DI LINEA SU GOMMA

BUS URBANI (Autobus 12 metri: soglia max.26 - Autobus 10/11 metri: soglia max. 19 - Autobus 9 metri: soglia max.18 - Autobus 8 metri: soglia max.13 - Autobus 7 metri: soglia max. 11 - Autosnodati 18 mt: soglia max. 45 pax).

BUS EXTRAURBANI (Autobus 12 m.: 25 posti a sedere - Autosnodato 18 m: 32 posti a sedere - Autobus 10 m: 21 posti a sedere - Daily 7 m.: 11 posti a sedere).

TRENI

VALSUGANA: 68 posti

FTM: treni Alstom 48 posti, treni Ansaldo 44 posti

BRENNERO: applicazione allegato 15 dpcm 17 maggio 2020

TARIFFE SERVIZI DI LINEA

Si conferma che dal giorno 11 maggio 2020, al solo fine di consentire agli utenti penalizzati dall'assenza di bigliettazione a bordo di reperire il titolo di viaggio (in particolare sui servizi extraurbani dalla periferia), l'utenza sale a bordo di bus e treni solo se munita di abbonamento, biglietto acquisito presso le biglietterie di terra e self-service, biglietti con App accreditate e smart card a scalare in nuova modalità di detrazione -2 euro a viaggio senza necessità di check out (necessario check out nel caso di viaggio in interscambio in ambito extraurbano).

SERVIZI DI TRASPORTO LACUALI: applicazione del distanziamento secondo all.to 15 Dpcm 17 maggio 2020.

SERVIZI NON DI LINEA SU GOMMA: per autovetture disciplina dell'all.to 15 Dpcm 17 maggio 2020, per bus applicazione delle disposizioni riferite dall'all.to 15 medesimo ai bus in servizio di linea extraurbano.

Per il servizio non di linea che interessi utenza con disabilità saranno formulate indicazioni puntuali dalla Umst Mobilità per la introduzione di misurazione della temperatura degli utenti prima dell'accesso al servizio.

TRASPORTO PUBBLICO FUNIVIARIO

Per Funivia Trento Sardagna articolazione giornaliera come sul servizio urbano gomma ed entro i medesimi limiti anche il servizio funiviario di Mezzocorona.

A bordo di tutti i veicoli:

- Obbligo di indossare una mascherina, anche di stoffa:
- Limitazione della capienza massima di ogni mezzo, per garantire il distanziamento interpersonale di un metro. Sono esclusi dalla predetta limitazione le persone viaggianti nella stessa cabina che vivono nella stessa unità abitativa in assenza di altri passeggeri;
- Distribuzione delle persone a bordo, anche mediante marker segnaposti, in modo tale da garantire il distanziamento di un metro nei mezzi, sia che si tratti di utenti seduti sia per eventuali posti in piedi.

PER TUTTE LE MODALITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE DI LINEA E NON DI LINEA: rispetto delle linee guida di cui all'all.to 15 del DPCM 17 maggio 2020 (igienizzazione, sanificazione, obbligo mascherina per tutti gli utenti, distanziamento 1 mt. salvo uso delle sedute in verticale e relativa salita regolamentata, no bigliettazione a bordo, salita da porte differenziate rispetto alla discesa, su bus urbani ed extraurbani salita dalla porta anteriore e discesa dalla posteriore e centrale per urbani e posteriore per extraurbani, informazione, marker per i sedili non utilizzabili).

Restano vigenti le disposizioni delle ordinanze del Presidente della Provincia già emanate per l'emergenza COVID-19, qualora non in contrasto con la presente ordinanza, ovvero se non esplicitamente modificate o superate.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo della Provincia di Trento

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.

dott. Maurizio Fugatti

